



Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articoli 6a capoverso 1 e 9g capoverso 4 del Codice civile² (CC);
visto l'articolo 35 capoverso 4 della legge federale del 18 giugno 2004³ sull'unione domestica registrata (LUD),

Art. 1a cpv. 3 e 4

³ In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale dei matrimoni disponibile gratuitamente, in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia.

⁴ L'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la conversione delle unioni domestiche registrate in matrimoni nel quadro di una cerimonia è soggetto ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità con l'articolo 70 capoverso 2.

Art. 5 cpv. 1 lett. c e c^{bis}

¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

RS

1 RS 211.112.2

2 RS 210

3 RS 211.231

- c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) nonché per il rilascio di certificati di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (art. 75) e procedono all'audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2);
- c^{bis}. ricevono e trasmettono dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n);

Art. 7 cpv. 2 lett. p

Abrogato

Art. 12 cpv. 1-3

¹ I fidanzati fanno all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.

² Se il matrimonio è celebrato all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all'estero.

³ Le firme sono autenticate.

Art. 12a

Abrogato

Art. 14 cpv. 3

³ Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, o e p

¹ La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio o dopo la registrazione dell'unione domestica costituita all'estero (art. 12 cpv. 3);
- d. *Abrogata*
- o. la dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 75n cpv. 4 e 75o cpv. 1 lett. c);
- p. *Abrogata*

Art. 21 cpv. 1 e 2

¹ Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.

² La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all'estero è retta per analogia dall'articolo 23.

Art. 35 cpv. 6

⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico. Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna e il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998⁴ sulla medicina della procreazione (LPAM), occorre allegare la conferma medica del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM nei casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}.

Art. 51 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile e cambiamenti di dati di stato civile concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l'asilo, un richiedente l'asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio:

- c. i matrimoni, le unioni domestiche registrate e la loro conversione in matrimonio nonché lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate;

² L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5 e 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.

Art. 62 cpv. 1 lett. a

¹ L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati;

Art. 64 cpv. 1 lett. b

¹ Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata con una terza persona: data dello scioglimento del matrimonio o dello

⁴ RS 810.11

scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;

Art. 65 cpv. 1 lett. c e d

¹ I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- c. *Concerne soltanto il testo francese.*
- d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente con una terza persona.

Art. 66 cpv. 2 lett. d

² Inoltre, esso esamina se:

- d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC);

Art. 67 cpv. 2

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.

Art. 71 cpv. 2

² L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendosi singolarmente ai fidanzati la seguente domanda:

«N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

Art. 75 cpv. 2

² La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.

Titolo prima dell'art. 75a

Capitolo 7a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio

Sezioni 1-3 (art. 75a–75m)

Abrogate

Art. 75n Dichiarazione di conversione

¹ In Svizzera i partner registrati che desiderano convertire in matrimonio la loro unione domestica registrata costituita in Svizzera o all'estero prima del 1° luglio 2022 possono fare la dichiarazione di conversione a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero possono fare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera competente.

² Devono fare la dichiarazione di conversione congiuntamente, di persona e in forma scritta.

³ Se dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si presentino di persona all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione di conversione può essere ricevuta al di fuori dei locali ufficiali.

⁴ Le loro firme sono autenticate.

Art. 75o Conversione nel quadro di una cerimonia

¹ Se, su domanda congiunta dei partner registrati, la dichiarazione di conversione è ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nel quadro di una cerimonia in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni, vale quanto segue:

- a. la ricezione della dichiarazione di conversione è pubblica;
- b. i testimoni devono essere scelti da entrambi i partner;
- c. l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di conversione, la fa firmare ai due partner e ai due testimoni e autentica le firme.

² Per il resto, sono applicabili per analogia gli articoli 72 e 75n capoverso 2.

Art. 84 cpv. 3 lett. a

³ L'UFSC ha in particolare i seguenti compiti:

- a. emanazione d'istruzioni concernenti in particolare la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la ricezione e la documentazione di dichiarazioni nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;

Art. 96 rubrica, cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 1^{bis}

Celebrazione del matrimonio da parte di membri di un esecutivo comunale

¹ Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni e di ricevere le dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio, se:

1^{bis} *Abrogato*

II

L'ordinanza del 4 dicembre 2000⁵ sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3 lett. b periodo introduttivo

³ Il modulo per l'iscrizione contiene i dati seguenti:

- b. in merito alla donna che riceve gli spermatozoi donati e al marito o alla moglie:

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS 810.112.2

